

**REGOLAMENTO (CE) N. 272/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 febbraio 2000**  
**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2774/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2774/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;
- (2) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

- (3) l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2774/1999, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 52,88 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 10 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2000.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.  
<sup>(3)</sup> GU L 334 del 28.12.1999, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.  
<sup>(5)</sup> GU L 189 del 10.7.1995, pag. 22.